

**Tribunale di Paola, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 3  
gennaio 2012, Est. Battarino**

DECRETO

- artt. 390 c.p.p., 123 disp. att. c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari

letta la richiesta depositata in data odierna alle ore 13.00 dal Pubblico Ministero, nel procedimento in epigrafe, di convalida dell'arresto di:

XY

e di applicazione nei confronti del predetto della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza;

considerato che:

- l'indagato sopra generalizzato è stato arrestato in flagranza per il delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen.;
- il Pubblico Ministero, con decisione legittima e opportuna, attesa la richiesta di misura cautelare non custodiale nell'immediato seguito formulata, ha disposto, ai sensi dell'art. 386, quinto comma, c.p.p., che l'arrestato fosse custodito presso la sua abitazione, in Zxxz;
- per la fissazione dell'udienza di convalida, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., si pone il problema della corretta applicazione delle norme di cui al D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, con particolare riguardo, nel caso di specie, al luogo di svolgimento dell'udienza camerale;
- nell'ambito di "interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" il Governo è intervenuto con il citato decreto legge, entrato immediatamente in vigore, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale);
- in particolare, quanto al luogo dove svolgere l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nella formulazione previgente si attribuiva al giudice la possibilità di disporre la comparizione davanti a sé del cittadino arrestato o fermato sussistendo "specifici motivi di necessità o di urgenza", e - in mancanza di previsione esplicita - con disposizione di tipo organizzativo, e non di natura giurisdizionale;
- la norma attuale prevede che ciò possa avvenire solo "quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza" e con "decreto motivato";
- la norma non prevede sanzione processuale specifica; tuttavia l'integrale rispetto della stessa, per quanto riguarda sia i presupposti applicativi della deroga allo svolgimento dell'udienza "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito", sia la forma e motivazione del provvedimento, è dovere sancito in via generale dall'art. 124 c.p.p.;
- nel pieno rispetto della norma e della sua teleologia, si ritiene peraltro di doverne dare un'interpretazione concretamente praticabile, coerente con il sistema processuale e, altresì,

a fronte di sospetti di contrasto con norme di livello superiore, costituzionalmente orientata;

- la condizione dell'arrestato il quale sia custodito, su disposizione del Pubblico Ministero, presso il proprio domicilio, non pare essere stata presa in esplicita considerazione dal D.L. 211/2011; non può peraltro negarsi che di "custodia" (soggetta dunque alla disciplina del novellato art. 123 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271) si tratti, sia per dato ontologico non escluso dal dovere del cittadino di autodeterminarsi alla restrizione di libertà, sia per l'equiparazione espressamente prevista dall'art. 284, quinto comma, c.p.p. con la riserva di cui all'art. 9 D.M. 334/1989;

- nel caso di specie si ritiene che integrino gli eccezionali motivi di necessità, tali da imporre la comparizione dell'arrestato davanti al giudice, in questo Palazzo di Giustizia:

a) la situazione eccezionale, e cioè non ordinaria, determinata dalla condizione della struttura giudiziaria;

b) la situazione eccezionale, e cioè non ordinaria, determinata dall'applicazione dell'art. 386, quinto comma, c.p.p.;

- quanto al punto a):

il luogo di restrizione domiciliare dell'arrestato è situato nel Comune di Zxxx, località di montagna a settanta chilometri dalla sede del Tribunale, raggiungibile, in auto, in non meno di un'ora e trenta minuti; non è possibile, in concreto, un'assenza dalla sede giudiziaria dell'unico giudice per le indagini preliminari in servizio di turno per tutte le urgenze, e dell'unico cancelliere destinato alle medesime funzioni per le quattro o cinque ore necessarie per l'espletamento di un unico atto, a pena di interruzione del servizio giudiziario in sede; si deve a questo proposito rimarcare come debbano intendersi per "eccezionali motivi" non solo quelli improvvisamente sorti ma anche quelli che rendano strutturalmente impraticabili, per la loro singolarità, soluzioni diverse da quella derogatoria circa il luogo di svolgimento dell'udienza, pur essendo ampiamente riscontrabili nella concreta realtà giurisdizionale: tale è la condizione locale dovuta alla contingente limitatezza di risorse e particolare conformazione del Circondario, che si estende per circa centotrenta chilometri lungo la costa tirrenica e risale sull'Appennino sino al Parco del Pollino; e, comunque, la situazione di due-tre Giudici per le indagini preliminari in organico e uno di turno è analoga a quella di non meno di sei su otto dei Tribunali di questo Distretto di Corte di Appello e, sommariamente, di non meno di quattro quinti dei Tribunali dell'intero territorio nazionale;

- quanto al punto b):

l'arrestato si trova ristretto all'interno della propria abitazione; la norma che - ora - prevedrebbe, in via esclusiva, salvi "eccezionali motivi", lo svolgimento dell'udienza di convalida in quel luogo può essere sospettata di violare l'art. 23 della Costituzione, poiché si dovrebbe richiedere al detenuto di porre a disposizione la propria abitazione perché il giudice e chi lo assiste vi organizzino una camera di consiglio, imponendogli dunque una prestazione personale oggetto di riserva di legge non espressamente soddisfatta dal D.L. 211/2011;



- un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma porta a far ritenere "eccezionale", e dunque oggetto di necessaria deroga, la condizione dell'arrestato o fermato per il quale sia stato applicato l'art. 386, quinto comma, c.p.p., senza necessità di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale;
- del pari, e per completezza argomentativa, la natura del caso di specie non induce a tale iniziativa incidentale – ovvero la esclude per irrilevanza, attesa la ricorrenza di già espressi motivi per fissare in questa sede l'udienza di convalida - quanto a questioni, che pure si potrebbero porre, per l'intero impianto normativo del D.L. 211/2011, in relazione alla copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. (all'art. 2, secondo comma, si prevede un trasferimento di stato di previsione che non tiene conto del coinvolgimento di ulteriori Ministeri – Difesa, Economia, e altri - nelle attività di polizia giudiziaria e precautelari; nonché del saldo negativo interno ai centri di costo del Ministero della Giustizia: trasferte continue di magistrati, cancellieri e autisti più costose delle scorte coordinate di Polizia penitenziaria); e all'art. 5, primo comma, lett. c) e terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (che non casualmente esige che la persona arrestata sia "condotta davanti ad un giudice" ovvero "condotta avanti l'autorità giudiziaria" e cioè materialmente sottratta, con visibile cesura e subentro di controllo di altri soggetti, a coloro che l'hanno privata della libertà);
- le condizioni personali dell'arrestato e la postulata sua capacità di autodeterminarsi, inducono a disporre la comparizione avanti a questo giudice, in questo Palazzo di Giustizia, con autorizzazione ad allontanarsi, senza scorta, dall'attuale luogo di restrizione domiciliare;

p.q.m.

fissa udienza in camera di consiglio per deliberare sulla richiesta di convalida di arresto e applicazione di misura cautelare nei confronti di XY, nato z.w.x. a Xxxx (CS) il giorno 5 gennaio 2012, alle ore 9.30 in Paola, Palazzo di Giustizia, Aula Falcone, piano terra;  
autorizza a tal fine XY ad allontanarsi dall'abitazione di Zxxz (CS) [...], a partire dalle ore 7.30 del 5 gennaio 2012;  
dispone che il presente decreto di fissazione venga notificato a mezzo fax al Difensore, comunicato al Pubblico Ministero e all'Autorità incaricata del controllo (Comando Stazione Carabinieri di Zxxz) che ne porterà a conoscenza l'indagato ed effettuerà i controlli ritenuti necessari.